

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 13/12/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34402-dichiarazioni-anagrafiche-non-veritiere-e-dovere-dell-ufficiale-di-anagrafe-di-denuncia-alla-procura-della-repubblica-nonch-di-segnalazione-all-autorit-di-pubblica-sicurezza-e-al-comune-di-proven>

Autore: Richter Paolo

Dichiarazioni anagrafiche non veritiere e dovere dell'Ufficiale di anagrafe di denuncia alla Procura della Repubblica nonché di segnalazione all'Autorità di pubblica sicurezza e al Comune di provenienza

Dichiarazioni anagrafiche non veritiere e dovere dell'Ufficiale di anagrafe di denuncia alla Procura della Repubblica nonché di segnalazione all'Autorità di pubblica sicurezza e al Comune di provenienza.

* * *

Le domande, talvolta anche insistenti, dei miei diretti collaboratori, unitamente a quelle di Ufficiali d'anagrafe che prestano servizio in altri Comuni, mi hanno dato lo spunto per approfondire il delicato versante "penale" – nel complesso ancora poco esplorato – della residenza c.d. in tempo reale.

L'elaborazione di queste riflessioni vorrebbe rappresentare una guida ragionata, con indicazioni di ordine anche pratico, in merito alle questioni principali e ricorrenti che deve affrontare l'Ufficiale di anagrafe alle prese, purtroppo sempre più di frequente, con dichiarazioni di residenza non rispondenti al vero.

L'art. 331, commi 1° e 2° del Codice di Procedura Penale prevede che *"i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto"* e che tale denuncia *"è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria"*.

Ai fini della sussistenza dell'obbligo di denuncia, premesso che l'Ufficiale di anagrafe rientra nella nozione di pubblico ufficiale (art. 357 Codice Penale), occorre anzitutto stabilire se in caso di dichiarazioni anagrafiche non veritiere

sia ravvisabile un'ipotesi di un reato perseguibile d'ufficio.

A questo scopo, è necessario tentare di individuare con esattezza la fattispecie penale in cui incorre chi si rende autore di una mendace dichiarazione anagrafica.

L'art. 5, comma 4°, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35¹ rinvia, in caso di dichiarazioni non veritiere, agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; tale ultimo articolo, dopo avere succintamente descritto la condotta, ai fini che qui interessano, come quella di *"chiunque rilascia dichiarazioni mendaci"* rinvia, a sua volta, al *"codice penale e alle leggi speciali in materia"*.

Nell'ambito del Codice Penale, il comportamento di chi rende una dichiarazione anagrafica non veritiera può essere ricondotto alla fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 483, comma 1°, rubricato *"Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"*².

In estrema sintesi, il delitto in esame è ravvisabile ogniqualvolta il privato attesti al pubblico ufficiale - tenuto a redigere un pubblico documento preconstituito a fini probatori (es. registri anagrafici) - fatti non corrispondenti al vero, di cui il privato si serve per esercitare una qualsiasi attività giuridica che ai fini che qui interessano consiste nell'ottenere l'iscrizione anagrafica.

1 Che così recita: *"In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza"*.

2 Per maggiore chiarezza, si riporta il testo dell'articolo: *"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni"*.

La migliore dottrina non ha mancato di rilevare come la disposizione in esame costituisce da tempo il terminale di una serie notevole di richiami contenuti in leggi speciali.

In particolare, la recente tendenza legislativa ad includere nel sistema dei rapporti Stato-cittadini meccanismi autocertificativi, sempre più penetranti, ha fatto dell'art. 483 Cod. Pen. una norma incriminatrice cardinale, finalizzata a presidiare la correttezza delle comunicazioni che il privato è legittimato a fornire alla P.A. (da ultimo, Borgogno, *Condono edilizio, falsità in autocertificazione e sanzioni penali*, in *DPP*, 2004, 3, 320).

Motivata dall'urgenza di districarsi nella complessa fenomenologia del falso ideologico, la giurisprudenza ha precisato che il delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato sussiste quando il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto pubblico (registri anagrafici) la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in forza di un preesistente obbligo giuridico di conformità (Cass., Sez. V, 28 giugno 1993, n. 8149).

Non solo: la falsa dichiarazione - attinente a fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, o a qualità personali - rimane autonoma rispetto all'attività di documentazione del pubblico ufficiale che ne è destinatario (Cass., Sez. VI, 28 giugno 1994; Cass., Sez. V, 9 febbraio 1984).

Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico si caratterizza inoltre per il fatto che la condotta incriminata presuppone l'esistenza di una specifica norma giuridica (nel caso di specie: art. 5, comma 4°, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35 che rinvia agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) che attribuisce all'atto (dichiarazione

anagrafica) la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (Cass. SS.UU. 9 marzo 2000, n. 30).

E' stato ulteriormente precisato che nel delitto previsto dall'art. 483 Cod. Pen. alla falsa dichiarazione resa dal privato sono ricollegati specifici effetti all'atto documento pubblico nel quale la dichiarazione del privato viene inserita dal pubblico ufficiale ricevente.

In questa prospettiva, non è stato ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 483 C.P. nel caso di falsa denuncia di smarrimento del "foglio rosa", in realtà mai conseguito, ricevuta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, non essendovi alcuna particolare norma che imponga in tal caso specifici effetti conseguenti alla non veritiera alla dichiarazione resa dal privato (Cass. Pen., sez. V, 28 aprile 2000, n. 5118).

Le esposte precisazioni forniscono gli elementi che permettono di escludere la riconducibilità della condotta di chi rende una dichiarazione di residenza non veritiera alle ipotesi di reato previste dagli art. 479 e 495 del Codice Penale.

La fattispecie prevista dall'art. 479 Cod. Pen.³ richiede infatti un *quid pluris* rispetto all'ipotesi di reato prevista e disciplinata dall'art. 483 Cod. Pen., ossia che la dichiarazione mendace del privato sia integrata da un'attestazione, propria del pubblico ufficiale, sulla intrinseca rispondenza al vero della

³ Che così recita: "Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476".

dichiarazione del privato, circostanza quest'ultima che non è dato ravvisare nella iscrizione anagrafica, atteso che l'Ufficiale di anagrafe, al momento della iscrizione c.d. preliminare, si limita a registrare la residenza esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dall'interessato (Cass., Sez. VI, 28 giugno 1994; Cass., Sez. V, 9 febbraio 1984).

Per quanto riguarda l'art. 495, comma 1°, Cod. Pen., rubricato "*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*"⁴, in seguito a un recente intervento normativo (art. 1, comma 1°, lett. b-ter D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, in L. 24 luglio 2008, n. 125) è stato abrogato il riferimento al previgente requisito che la dichiarazione mendace dovesse essere trasfusa in un atto pubblico, sicché alla falsa dichiarazione resa dal privato non sono ricollegati specifici effetti giuridici (a differenza di quanto accade, come si è visto, per l'art. 483. comma 1°, Cod. Pen.).

Se, dunque, la condotta di chi rende una falsa dichiarazione anagrafica è riconducibile all'art. 483 Cod. Pen., occorre a questo punto stabilire se si tratti di delitto procedibile a querela della persona offesa ovvero d'ufficio poiché, in quest'ultimo caso, come detto, vi è l'obbligo dell'Ufficiale di anagrafe di procedere alla denuncia, *ex art. 331 C.P.P.* sopra richiamato.

Il codice di procedura penale distingue tra delitti perseguibili a querela e delitti perseguibili di ufficio, ponendo quale principio generale la regola della procedibilità d'ufficio (art. 50, comma 2°, C.P.P.).

In applicazione di tale principio. in mancanza di diversa indicazione

⁴ Il testo dell'articolo è del seguente tenore: "*Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni*".

contenuta nell'art. 483 Codice Penale, esso deve quindi essere considerato un delitto perseguibile d'ufficio.

Pertanto, la redazione e trasmissione tempestiva del modulo di denuncia di reato alla Procura della Repubblica presso la quale si trovano gli uffici dei Pubblici Ministeri, rappresenta un'attività doverosa e perfettamente rispettosa del richiamato art. 331 Codice di Procedura Penale, la cui omissione è penalmente sanzionata dall'art. 361, commi 1° e 3°, del Codice Penale, rubricato "*Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale*"⁵.

L'art. 5, comma 4°, seconda proposizione, D.L. 9 febbraio 2011, n. 5 convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35 prevede inoltre che — se durante il termine di 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione di residenza, sulla base degli accertamenti effettuati, vengono riscontrate delle discordanze con la dichiarazione anagrafica resa dall'interessato — l'Ufficiale di anagrafe è altresì (oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica) tenuto a segnalare le relative incongruenze alla competente Autorità di pubblica sicurezza nonché al Comune di provenienza.

Si considera autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 15, comma 1 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, intitolata "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), a cui la denuncia deve essere trasmessa per conoscenza:

⁵ "*Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 5162.*

[...]

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa".

- 1) la Questura, per i Comuni capoluogo di Provincia;
- 2) i funzionari preposti ai commissariati di polizia, per i Comuni non capoluogo di provincia;
- 3) il Sindaco, quale ufficiale di Governo, per i Comuni non capoluogo di provincia in cui non sono presenti i funzionari preposti ai commissariati di polizia.

Per evitare che l'Ufficiale di anagrafe incorra nella responsabilità penale per avere omesso o comunque ritardato di denunciare chi si è reso autore di una dichiarazione anagrafica non veritiera, conviene soffermarsi su come ci si debba comportare nel caso chi ha reso la dichiarazione di residenza abbia dei "ripensamenti" e, in sostanza, si presenti per ritirare la dichiarazione stessa prima della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica.

A questo scopo è anzitutto necessario osservare che ai fini dell'insorgenza dell'obbligo sanzionato dall'art. 361 Cod. Pen., la giurisprudenza reputa generalmente sufficiente che il pubblico ufficiale ravvisi nel fatto il *fumus* (inteso come apparenza o verosimiglianza) della sussistenza del reato (Cass, Sez. VI, 24 maggio 1978, Fieri, in GP, 1981, II, 141, con nota di Camaioni, *Fumus di reato e ritardata denuncia*), precisando, comunque, che occorrono elementi di cognizione idonei ad identificare nelle sue linee essenziali gli estremi di un reato (Cass., Sez. VI, 9 maggio 1985, Di Giovanna, in GP, 1986, II, 4).

In proposito è di fondamentale importanza tenere in considerazione che il reato di cui all'art. 483 c.p. si consuma non già nel momento della inveritiera dichiarazione quanto piuttosto nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico, come ha avuto modo di

ribadire la recentissima sentenza della Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 febbraio – 22 maggio 2012, n. 19325⁶.

Pertanto, poiché il delitto si intende “perfezionato” con la iscrizione anagrafica c.d. preliminare, da quel momento, in caso di “ripensamenti” da parte dell’interessato (che in tal modo smentisce in prima persona la veridicità della dichiarazione da egli precedentemente resa), l’Ufficiale di anagrafe sarà tenuto a denunciare l’accaduto.

A maggior ragione laddove il “ripensamento” dell’interessato sopravvenga in seguito ad accertamenti negativi o, addirittura, dopo avere inviato la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, poiché non è fra l’altro possibile escludere ed è anzi probabile che un siffatto “ripensamento” venga posto in essere al precipuo scopo di evitare la formale conclusione negativa del procedimento anagrafico, in capo all’Ufficiale di anagrafe vi è l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, con l’avvertenza che nella sommaria descrizione del fatto andrà indicata la fase dell’*iter* procedimentale in cui l’interessato, prima della conclusione del procedimento, ha ritirato la dichiarazione anagrafica.

Per quanto riguarda l’eventuale “ripensamento” prima della iscrizione anagrafica c.d. preliminare, tale condotta rappresenta un recesso attivo o pentimento operoso, ai sensi dell’art. 56, comma 4°, Cod. Pen. secondo cui se

⁶ Ne deriva, *ex art. 8 cod. proc. pen.*, che la competenza territoriale a ricevere la denuncia deve essere determinata nel luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale e non in quella in cui essa sia proferita oralmente o redatta per iscritto (Cass. pen., Sez. V, sent. 05/02/2008, n. 10046).

L’Ufficiale di anagrafe che riceve la dichiarazione di residenza determina pertanto la competenza territoriale della Procura della Repubblica cui deve essere inoltrata la denuncia di reato.

l'autore della condotta criminosa "volontariamente impedisce l'evento [n.d.r. intesa come la trasfusione della mendace dichiarazione nel registro anagrafico da parte del Pubblico Ufficiale], soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà".

Pertanto, anche in questa evenienza, l'Ufficiale di anagrafe dovrà denunciare senza ritardo l'interessato al locale Procuratore della Repubblica, al fine di rispettare l'obbligo sancito dal richiamato art. 331 C.P.P., dovendosi tenere sempre bene a mente, è bene ribadirlo per l'ennesima volta, che in caso di inadempienza, il pubblico ufficiale pone in essere una condotta omissiva riconducibile all'ipotesi di reato di cui all'art. 361, commi 1° e 3° Cod. Pen..

Peraltro, in tutti i casi di "ripensamento", sarà comunque opportuno che l'interessato, prima di tutto nel suo interesse, adduca in modo puntuale il sopravvenire di circostanze oggettive (che ove possibile andranno debitamente documentate), allo scopo di rappresentare compiutamente al Procuratore della Repubblica, per il tramite dell'Ufficiale di anagrafe, le ragioni che eventualmente giustificano il ritiro della dichiarazione precedentemente resa.

Non appare fuori luogo evidenziare in questa sede che l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria sussiste anche nel caso di accertamenti negativi eseguiti e/o pervenuti all'Ufficiale di anagrafe oltre il termine di 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione anagrafica⁷, a differenza del dovere di segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza e al Comune di provenienza

⁷ Sui rimedi "amministrativi" a disposizione dell'Ufficiale di anagrafe in caso di accertamenti negativi pervenuti oltre il termine di 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione di residenza, sia consentito rinviare a "*Punti fermi*" e *spunti interpretativi in materia di cambio di residenza c.d. in tempo reale* (punto sub n. 4), in <http://www.diritto.it/docs/34364>.

che, invece, è previsto per i soli accertamenti negativi, eseguiti entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, precisandosi che tali segnalazioni andranno comunque eseguite nel caso in cui gli accertamenti pervengano all'Ufficiale di anagrafe oltre il termine ordinario di durata del procedimento anagrafico, purché eseguiti all'interno del termine procedimentale, come eventualmente ricalcolato in seguito a sospensione (in caso di domanda irregolare) e/o interruzione (in caso di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) del termine di durata del procedimento anagrafico.

Dal punto di vista della regolarità formale, la *summa divisio* in materia di dichiarazioni di residenza è quella tra dichiarazioni rituali e non rituali; rientrano in questa seconda categoria le dichiarazioni irricevibili e irregolari⁸. Le dichiarazioni di residenza irricevibili non sono idonee a dar corso al procedimento di iscrizione anagrafica⁹, sempre che la irricevibilità sia stata doverosamente contestata all'interessato entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza (se pervenuta con una modalità diversa dalla presentazione allo sportello) e non abbia quindi dato luogo all'iscrizione anagrafica c.d. preliminare, sicché per esse deve essere escluso in radice il dovere di denuncia.

In caso di dichiarazioni irregolari, invece, al precipuo fine di stabilire la veridicità delle dichiarazioni in questione in relazione all'obbligo di denuncia

⁸ Sui criteri distintivi, gli adempimenti da porre in essere e le conseguenze che derivano da tali classificazioni, anche in termini di durata del procedimento anagrafico, sia consentito rinviare a Paolo RICHTER, *Dichiarazioni anagrafiche non rituali e rimedi a disposizione dell'Ufficiale di anagrafe nell'ambito del procedimento di cambio di residenza in tempo reale*, in *Lo Stato Civile Italiano*, novembre 2012, Sepel Editore, 28 ss. e in <http://www.diritto.it/docs/33907>.

⁹ Da un punto di vista giuridico, esse sono *tamquam non esset* (come se non esistesse).

di cui all'art. 5, comma 4 , D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella L. 4 aprile 2012, n. 35 è necessario che l'Ufficiale di anagrafe disponga gli opportuni accertamenti, indipendentemente dal fatto che l'interessato sia ancora in termine ovvero non abbia provveduto a sanare i vizi rilevati nel termine assegnatogli¹⁰.

Anche nel caso in cui l'Ufficiale di anagrafe abbia contestato l'irregolarità nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione di residenza e non abbia, quindi, iscritto nemmeno in via preliminare l'interessato, conviene procedere con gli accertamenti: laddove tali accertamenti si rivelassero negativi e la dichiarazione dovesse essere considerata mendace, potrebbe infatti essere ravvisato un recesso attivo o pentimento operoso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 483, comma 1° e art. 56, comma 4° Cod. Pen., sicché anche in tale evenienza, in capo all'Ufficiale di anagrafe, sussiste l'obbligo di denuncia al Procuratore della Repubblica.

Come è possibile constatare, i casi in cui l'Ufficiale di anagrafe è tenuto a denunciare una dichiarazione di residenza non veritiera sono molto più numerosi di quanto potrebbe sembrare di primo acchito; peraltro, il dovere di denuncia in capo all'Ufficiale di anagrafe deve ormai essere considerato un'attività facente parte del suo normale *modus operandi*, rientrante a tutti gli effetti fra i doveri che caratterizzano il suo specifico profilo professionale e che deve essere compiuto senza ritardo.

Il reato di cui all'art. 361 parifica infatti la denuncia tardiva alla denuncia

¹⁰ Non bisogna infatti confondere l'esito del procedimento amministrativo anagrafico con il distinto e autonomo dovere dell'Ufficiale di anagrafe di denuncia in caso di dichiarazione di residenza mendace.

omessa, sicché l'elemento materiale del reato si concreta sempre in una omissione (Cass., Sez. III, 29.1.1971).

Si è altresì osservato che, poiché l'art. 361 Cod. Pen. non prevede in effetti il termine entro il quale il pubblico ufficiale deve inoltrare all'autorità giudiziaria notizia del reato, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, si ha ritardo nella trasmissione della denuncia, con le conseguenze previste dalla norma sopra richiamata, allorché il rapporto venga presentato con una dilazione tale da incidere negativamente sulla pronta persecuzione del reato (Cass., Sez. VI, 21.11.1973).

In questa prospettiva, si è precisato che occorre adempiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro (Cass., Sez. VI, 19.3.2007).

Inoltre, si è sostenuto che l'obbligo della denuncia, la cui inosservanza è punita dall'art. 361, sorge nel momento stesso in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni, riceve la notizia di un reato perseguibile d'ufficio.

Deve conseguentemente ritenersi integrato il delitto di cui al citato art. 361 qualora il pubblico ufficiale inoltri con ritardo la denuncia, SOFFERMANDOSI A VALUTARE GIURIDICAMENTE IL FATTO VENUTO A SUA CONOSCENZA, o si astenga dal presentarla, non apprendogli il fatto punibile per la presenza di circostanze esimenti (Cass., Sez. VI, 21.6.1972).

Infine, il delitto di omessa denuncia si realizza quando il ritardo della comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che essa appaia, non

consenta al P.M. qualsiasi iniziativa a lui spettante (Cass., Sez. V, 9.2.2011, n. 14465).

In questa prospettiva, si è ritenuto di predisporre uno schema di denuncia, che si riporta di seguito, ad uso degli Ufficiali di anagrafe, in cui sono riportati i dati necessari ai fini del corretto e tempestivo assolvimento dell'obbligo che ci occupa.

Dott. Paolo Richter

Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Albignasego (PD)

Abilitato alla Professione di Avvocato

Specializzato nelle professioni legali presso le Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara, Padova, Trieste e del Dipartimento giuridico della Facoltà di

Economia Cà Foscari di Venezia fra loro consorziate.

Comune di ...

Prot.Nr.
Comune / Città di

Incaricato

Tel.
Fax

Orari al pubblico

Alla Segreteria Generale della Procura della Repubblica di

Via ... , n. ...
Cap - Città

p.c. Al Sindaco Ufficiale di Governo
del Comune di ...
Via ..., n. ...
Cap - Città

p.c. Al Comune di

OGGETTO:- Denuncia ex art. 331 C.p.p.

REATO

Ipotesi di reato	Art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 483, comma 1° C.p.
Luogo consumazione	Comune che invia la denuncia.

GENERALITA' COMPLETE DELL'INDAGATO E PERIODO CONSUMAZIONE DEL REATO
--

Autore: Sig. ... *(Inserire i dati anagrafici del/dei dichiarante/i compreso l'indirizzo di residenza, cioè il vecchio indirizzo/Comune di residenza) della persona/e che ha presentato la dichiarazione di residenza. In questa sezione del modello non sono da inserire i minori che verranno riportati soltanto nella sezione "Sommaria descrizione del fatto").*


Periodo consumazione reato: *(Inserire la data della dichiarazione di residenza)*

PERSONA OFFESA DAL REATO

Comune di ... nella persona del Sindaco *pro tempore* -

INCARICATO TRATTAMENTO PRATICA E PERSONA INFORMATA SUI FATTI

(Inserire nome e cognome dell'Ufficiale d'anagrafe e nome e cognome dell'agente accertatore che ha effettuato gli accertamenti).



SOMMARIA DESCRIZIONE DEL FATTO *(Descrivere come si sono svolti i fatti)*

Il Sig. *(indicare il/i nominativo/i del dichiarante/i maggiorenne/i)* presentava al Comune di Albignasego, in data..... la richiesta di iscrizione anagrafica/cambio abitazione
(in questa sezione inserire il/i nominativo/i dei minorenni eventualmente riportati nella dichiarazione di residenza presentata).

Dichiarava di
A seguito degli accertamenti effettuati in data.....presso si riscontrava che.....
Pertanto in relazione all'ex art. 5, comma 4, del Decreto Leg.vo 9 febbraio 2012, convertito in legge 35/2012, si denuncia il/i Sig..... per i reati di cui sopra.
.....
.....
.....
.....
.....

ALLEGATI

- Dichiarazione
- Accertamenti

**L'UFFICIALE
DI ANAGRAFE**
.....
.....